



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

Lotto 1 CIG: A001FC9BAD

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti nel comune di Roma in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020.

tra

l'ing. Dario Di Girolamo, nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Direttore della Direzione Roma Capitale, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio (*di seguito anche "Agenzia" o "Stazione Appaltante"*) – Codice Fiscale n. 06340981007 - con sede in Roma – Via Barberini, n. 38 (di seguito anche "Direzione") e domiciliato per la carica presso la Direzione Roma Capitale, via Piacenza n. 3, (di seguito anche "Direzione"), munito dei necessari poteri ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché degli artt. 2 e 4 della Determinazione Direttoriale n. 106 del 14 luglio 2023, prot. n. 2023/17478/DIR, e della comunicazione organizzativa n. 34/2023 del 14/06/2023

e dall'altra

il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, munito dei necessari poteri come da visura camerale agli atti della Stazione Appaltante, della società "TEKNO GREEN S.R.L." con sede legale in Melito di Napoli (NA), Corso Europa n. 239, CAP 80017, pec: TEKNOGREENSRL@ARUBAPEC.IT, iscritta al Registro delle

Imprese di Napoli n. NA - 1076042, Codice Fiscale e Partita Iva 10038381215, (che nel contesto del presente Atto verrà chiamato per brevità "aggiudicatario" o "appaltatore" e, unitamente all'Agenzia del Demanio, "le Parti").

PREMESSO CHE

- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti nel comune di Roma in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020;
- con nota prot. n. 8554 del 28/07/2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'ing. Paola Abbruzzese;
- con determina a contrarre prot. n. 8816 del 03/08/2023 è stata indetta una procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, gestita telematicamente mediante bando pubblicato sulla G.U.U.E. (GU/S) n. S151 del 08/08/2023, 480592-2023-IT, sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 90 del 7/08/2023, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti nel comune di Roma in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020;
- all'esito delle operazioni di gara è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da TEKNO GREEN S.R.L. che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 62,570 %;
- con verbale prot. n. 10541 del 28/09/2023, il RUP ha ritenuto congrua e sostenibile l'offerta presentata dal suddetto concorrente TEKNO GREEN S.R.L.;
- la verifica sul possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario ha dato esito positivo;
- la Stazione appaltante ha avviato la verifica antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs.

159/2011 tramite consultazione della BDNA in data 18/09/2023. Essendo trascorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche, e non essendo stato dato riscontro, l'Agenzia del Demanio si avvale della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, con riserva di recedere dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- con nota prot. n. 11460 del 20/10/2023 il RUP ha proposto di aggiudicare l'appalto al concorrente TEKNO GREEN S.R.L.;

- con determina prot. n. 11494 del 23/10/2023, come successivamente rettificata per via di un errore materiale con determina prot. 12372 del 10/11/2023, si è disposto di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della società TEKNO GREEN S.R.L, per l'importo di € 119.956,53 (euro centodiciannovemilanovecentocinquantasei/53) al netto dell'IVA, di cui € 3.097,36 (euro tremilanovantasette/36) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/00) per costi della manodopera;

- l'aggiudicatario ha presentato la polizza di responsabilità civile acquisita agli atti della Stazione appaltante;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto l'Aggiudicatario ha prodotto la polizza fideiussoria n. 1 [REDACTED] emessa in data 30/11/2023 da [REDACTED]

[REDACTED] per un importo garantito pari ad € 50.448,92 (cinquantamilaquattrocentoquarantotto/92) quale cauzione definitiva ex art. 117 del D.Lgs.

36/2023, acquisita in originale digitale, allegata in copia alla lettera "A";

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il Capitolato Tecnico Prestazionale allegato in copia alla lettera "B" (da ora, anche Capitolato).

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- il Patto di Integrità presentato in sede di gara;
- la Relazione Tecnica Generale e i relativi allegati;
- il Censimento Aree;
- il Computo Metrico Estimativo;
- l'Elenco Prezzi Unitari.

Articolo 2. Normativa di riferimento

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di appalti pubblici ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, il D. L. 32/2019, come convertito in L 55/2019; il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020, il D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020, il D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016), il D.Lgs. 81/2008, la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, i Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC adottate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, il D.M. CAM 13 marzo 2020, il Codice civile per quanto applicabile, la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.

Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto

1. L'Agenzia affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti

nel comune di Roma in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020, secondo quanto specificato nel Capitolato.

2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, secondo quanto previsto nell'art. 1.

3. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Direttore dell'Esecuzione.

4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili.

5. L'intera documentazione che si sia resa necessaria durante lo svolgimento del servizio resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità, come previsto nel Capitolato.

Art. 4. Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale, giusta ribasso offerto, è pari a complessivi € 119.956,53 (euro centodiciannovemilanovecentocinquantasei/53) al netto dell'IVA, di cui € 3.097,36 (euro tremilanovantasette/36) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/00) per costi della manodopera.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.

3. Il presente contratto è stipulato "a corpo".

4. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell'art. 5

del Capitolato.

5. Nei limiti alle condizioni di cui all'art.125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'Appaltatore verrà corrisposta, se richiesta e se dovuta, un'anticipazione del prezzo fino al 30% dell'importo contrattuale. A tal fine l'Appaltatore dovrà costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Piacenza n. 3, 00184 Roma, codice IPA NA5196, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA che sarà comunicato successivamente, il CIG: A001FC9BAD, il nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel modello "Scheda fornitore".

Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente dedicato, indicato nel modello "Scheda fornitore", allegato in copia al presente contratto alla lettera "C", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 6. Clausola di revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Articolo 7. Modifica del contratto in fase di esecuzione

1. La stazione appaltante, come previsto nel Disciplinare di gara, si riserva di prorogare il

contratto per una durata massima pari ad ulteriori 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

2. Il contratto in corso di esecuzione può essere inoltre prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. Entro il triennio successivo alla stipula del presente contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, con riferimento all'ambito territoriale di riferimento del lotto 1 in oggetto, nuovi servizi analoghi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: manutenzione del verde, anche per eventuali nuove aree, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 6. Durata

1. La durata dell'appalto è pari a due anni decorrenti dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. In tale intervallo temporale dovranno essere eseguiti n. 4 "Passaggi" sull'intera area di intervento, secondo quanto specificato agli artt. 14 e seguenti del Capitolato.

2. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e

con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 7. Penali

1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

2. Nei casi di mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio, saranno applicate le penali in misura determinata dall'Agenzia, previo contraddittorio con l'Appaltatore, secondo quanto specificato all'art. 18 del Capitolato. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

3. Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, per inadempimento, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto, le penali saranno applicate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%.

4. In ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio, nella presentazione dei documenti richiesti in base alle clausole contrattuali e specifiche tecniche di cui all'art. 8 del Capitolato, nell'esecuzione di disposizioni scritte impartite dal RUP o dal DEC, nell'esecuzione di qualsiasi attività compresa nel servizio stesso, le penali saranno applicate in misura pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all'Appaltatore.

5. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attività da svolgere anche laddove il ritardo e/o il mancato o inesatto adempimento riguardi una sola di tali attività. Qualora l'importo della penale applicata sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

6. Sarano inoltre applicate le penalità tecniche e la penalità documentale secondo quanto indicato all'art. 18, comma 5, del Capitolato, che si richiama integralmente.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

8. L'applicazione della penale lascia inoltre impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti, e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo o inesatto adempimento sopracitati.

9. Per motivi validi e giustificati la stazione appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'appaltatore al Responsabile del progetto, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle attività contrattuali.

10. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia prestata.

Articolo 8. Obblighi specifici dell'aggiudicatario

1. L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel Capitolato e nella documentazione presentata in sede di gara.

2. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare quanto prescritto nel Capitolato, con particolare riferimento agli artt. 5 "Regole, documenti e

norme tecniche da rispettare”, 6 “Disposizioni particolari riguardanti l'appalto”, 8 “Obblighi dell'appaltatore e clausole contrattuali”, 9 “Personale e mezzi d'opera richiesti per l'espletamento dei servizi”, 10 “Smaltimento del materiale di risulta”, 11 “Aspetti ed impatti ambientali”.

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente contratto, nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara, tra cui in particolare l'Offerta Tecnica e relativi allegati.

4. L'appaltatore si obbliga inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni di lavoro risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- ad osservare le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione nell'esecuzione del presente contratto;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che

in caso di inosservanza di detto obbligo, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. Si intendono assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e nelle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall'Appaltatore. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

6. L'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia nell'esecuzione del servizio non esime la piena responsabilità dell'Appaltatore circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopra citate modalità.

7. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto espletamento del servizio, tra cui a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;

- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (email, pec, corriere, telefoni, fax);

- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;

- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Articolo 9. Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) relativi all'

“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) (già Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare) con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile 2020 e disponibile sul sito www.mite.gov.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi, e in particolare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali come individuate dal Capitolato all’art. 8, commi 2 e 3.

Art. 10 – Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa

1. L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa (lettera “A”).
2. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’eventuale maggiore spesa per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l’Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata con le modalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
5. L’aggiudicatario ha prodotto una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato, acquisita agli atti dalla Stazione appaltante, che rende indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, compresi i danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, Agenzia può risolvere il contratto se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto può essere risolto anche qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.

3. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Il contratto potrà essere altresì risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

6. l'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto – senza alcuna diffida ad adempiere - per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;

b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;

g) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011;

h) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione appaltante.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

8. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore.

Al riguardo, non verrà riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.

Articolo 12. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi dell'art. 6 dell'all. II.14.

3. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall'art 119 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione delle attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento per sé, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 14. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del

perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 16. Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 45 del Capitolato, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
3. L'Appaltatore non può autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle aree oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.
4. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Articolo 17. Proprietà dei prodotti e degli oggetti eventualmente rinvenuti.

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle aree occupate per l'esecuzione delle attività e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attività stesse.

3. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante

Articolo 18. Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale, Corso Europa n. 239 Melito di Napoli (NA), Cap 80017, PEC teknogreensrl@arubapec.it;

- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Roma Capitale, in Roma, via Piacenza n. 3.

Articolo 19. Responsabilità

1. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività

affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 20. Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, nonché del relativo allegato I.4, che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusta distinta di pagamento del modello F24 Elide del 30/11/2023. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente sulla prestazione, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.

2. L'aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Stazione appaltante le spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per l'importo complessivo che verrà successivamente comunicato entro 10 giorni dalla trasmissione della relativa nota di addebito.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Il Direttore


il legale rappresentante

Dario Di Girolamo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 17 e 19. Pertanto, con la

sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali per l'Appaltatore

████████████████████





Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti nel comune di Roma in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP LOTTO 3: G86G21000860001

CIG LOTTO 1: A001FC9BAD

CIG LOTTO 2: A002004C5D

CIG LOTTO 3: A00202037B

CPV: 77310000-6 (Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi)

Sommario

CAPO I – NATURA - OGGETTO DELL'APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3
Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto.....	3
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.....	5
Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento	6
Art. 5 – Regole, documenti e norme tecniche da rispettare	6
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 7 - Liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo	7
Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore e clausole contrattuali.....	7
Art. 9 – Personale e mezzi d'opera richiesti per l'espletamento dei servizi	10
Art. 10 – Smaltimento del materiale di risulta.....	11
Art. 11 – Aspetti ed impatti ambientali	12
Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini	12
Art. 13 - Sorveglianza archeologica per il LOTTO 3.....	12
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE	13
Art. 14 - Consegna e inizio del servizio.....	13
Art. 15 - Termine per l'ultimazione del servizio	14
Art. 16 - Proroghe.....	14
Art. 17 - Sospensione del servizio	14
Art. 18 - Penali	15
Art. 19 - Risoluzione del Contratto.....	16
CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO	17
Art. 20 - Servizio a corpo	17
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
Art. 21 - Fatturazione.....	18
Art. 22 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 23 - Anticipazione	19
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	19
CAPO VI – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA.....	19
Art. 25 - Cauzione definitiva	19
Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	20
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
Art. 27 - Variazioni del servizio	21
Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi.....	22
Art. 29 – Modalità di esecuzione del servizio	22
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 30 - Adempimenti in materia di sicurezza.....	22
Art. 31 - Piano Operativo di Sicurezza.....	23

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	23
Art. 32 - Subappalto e subcontratto	23
CAPO X – CONTROVERSIE	24
Art. 33 – Foro competente.....	24
Art. 34 – Controversie	24
Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	24
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	25
Art. 36 - Ultimazione delle prestazioni	25
Art. 37 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	26
Art. 38 - Presa in consegna del servizio ultimato	26
CAPO XII – NORME FINALI	26
Art. 39 - Proprietà degli oggetti eventualmente rinvenuti.....	26
Art. 40 - Utilizzo dei materiali recuperati	27
Art. 41 - Custodia del cantiere	27
Art. 42 - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)	27
Art. 43 - Modello di organizzazione dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico	27
Art. 44 - Responsabilità verso terzi.....	27
Art. 45 – Obblighi di riservatezza.....	27
Art. 46- Spese contrattuali, imposte e tasse	28

CAPO I – NATURA - OGGETTO DELL'APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

1. L'appalto (suddiviso in tre Lotti) ha per oggetto l'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza di alcuni compendi demaniali siti nel comune di Roma, puntualmente descritti all'interno della Relazione Tecnica allegata, nel rispetto dei criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico di cui al DM 13 marzo 2020.

Il servizio appaltato comprende le operazioni di pulizia, sfalcio d'erba, bonifica delle aree da vegetazione infestante e potatura/abbattimento di alcuni esemplari arborei, al fine di prevenire il rischio incendio e di garantire la funzionalità, la sicurezza, l'igiene, la fruibilità ed il decoro delle suddette aree a verde. Tale attività dovrà ripetersi, per ciascun Lotto, n.4 volte nel corso del contratto (n.4 "Passaggi").

Per i lotti 1 e 2, avendo ipotizzato di sottoscrivere il contratto e dare l'avvio del servizio entro ottobre 2023, si ritiene che ogni singolo "Passaggio" dovrebbe avere la seguente cadenza durante i termini temporali del contratto:

- n. 1 "Passaggio" nell'anno 2023;
- n. 2 "Passaggi" nell'anno 2024 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);
- n. 1 "Passaggio" nell'anno 2025 (orientativamente nel mese di maggio);

con le modalità e secondo le indicazioni del RUP/DEC.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile dare avvio al servizio entro l'anno 2023, il primo "Passaggio", sarà avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, portando a n. 2 i "Passaggi" previsti nell'anno 2025, variando i mesi di inizio di esecuzione.

Per il lotto 3, tenuto conto che l'appalto in corso verrà a scadere il prossimo 31/12/2023, si darà avvio al servizio entro il mese di maggio 2024. Pertanto ogni singolo "Passaggio" dovrebbe avere la seguente cadenza durante i termini temporali del contratto:

- n. 2 “Passaggi” nell’anno 2024 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);
 - n. 2 “Passaggi” nell’anno 2025 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);
- con le modalità e secondo le indicazioni del RUP/DEC.

Nell’ipotesi in cui non fosse possibile dare avvio al servizio entro l’anno 2024, il primo “Passaggio”, sarà avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, portando n. 1 “Passaggio” nell’anno 2026, variando i mesi di inizio di esecuzione.

2. Durante la durata dell’appalto, le eventuali aggiunte di nuovi interventi saranno contabilizzate a misura, applicando i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Se necessario, si procederà alla redazione del verbale di concordamento nuovi prezzi. La quantificazione degli interventi sarà determinata con metodi geometrici, matematici o numerici in relazione a quanto previsto nel presente capitolato.
3. Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante in sede di esecuzione dei servizi:
 - a) sfalcio dell’erba;
 - b) rimozione della vegetazione infestante spontanea e dei rovi presenti;
 - c) decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, anche in area boscata, con successivo diserbo;
 - d) eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), arbustiva ed erbacea;
 - e) manutenzione, potatura e abbattimento di esemplari arborei;
 - f) rimozione e deposito temporaneo dei rifiuti urbani presenti;
 - g) pulizia dell’area con trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta.

Per maggiori indicazioni e descrizione puntuale degli interventi (dimensioni e specifiche), si rimanda alla relazione tecnica, al computo metrico estimativo e all’elenco prezzi che s’intendono parte integrante del presente capitolato.

4. L’Appaltatore inoltre deve presentare, prima dell’avvio del servizio, un Piano di Gestione e Manutenzione, o Piano degli Interventi, basato sul censimento delle aree oggetto dell’appalto, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il suddetto Piano, si devono riportare gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del DM n.63 del 10/03/2020, inoltre tale piano deve essere aggiornato annualmente sulla base dell’aggiornamento del censimento stesso.
5. L’importo a base di gara per ogni singolo *Lotto* è da intendersi al netto dell’IVA, come riportato nella seguente tabella:

LOTTO	Importo totale del servizio	di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1	315.304,61 €	114.254,40 €	3.097,36 €
2	251.171,06 €	99.972,60 €	3.097,36 €
3	1.151.832,17 €	342.763,20 €	10.983,78 €
Totale	1.718.307,84 €		

L’importo complessivo dell’appalto posto a base dell’affidamento, al netto dell’Iva, è quantificato in € **1.718.307,84**, inclusi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera non soggetti a ribasso.

6. Il presente appalto si intende conferito mediante offerta “a corpo” ad eccezione degli oneri della sicurezza, i quali saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti costi all’Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi. Gli importi sopra elencati tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei servizi affidati. L’Appaltatore, nella formulazione

dell'offerta dovrà dichiarare l'ammontare degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, intrinseci all'importo totale offerto per il servizio di cui sopra, nonché il costo della manodopera.

7. L'importo come sopra determinato è da intendersi remunerativo di ogni prestazione. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Il valore del costo complessivo del servizio è comprensivo dell'importo per il trasporto a discarica dei rifiuti e comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire le prestazioni richieste finalizzate alla pulizia delle aree oggetto di intervento.
8. Relativamente alle voci di computo metrico relative alla "Fornitura in opera di specie arboree", i prezzi riportati in Elenco Prezzi Unitario sono comprensivi di:
 - a) tutte le operazioni e materiali necessari alla corretta messa in opera delle specie;
 - b) manutenzione per anni due comprendente minimo 12/14 innaffiamenti all'anno e garanzia di attecchimento.
9. Relativamente agli oneri di discarica, l'importo posto a base di gara è da intendersi remunerativo degli stessi per quanto riguarda le voci di Elenco prezzi rientranti nella categoria "potature" e "abbattimenti". Per quanto concerne le voci di Elenco prezzi rientranti nelle categorie "decespugliamenti" ed "eliminazioni selettive", il pagamento degli oneri di discarica avverrà tramite rimborso a seguito di presentazione della seguente documentazione:
 - a) Bolla di trasporto e di accompagnamento dei rifiuti (sia per le voci C01.01.001; C01.01.005; C01.01.008);
 - b) Certificato di pesa all'ingresso della discarica;
 - c) fattura quietanzata.
10. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, e che siano estranee ai servizi già previsti.
11. Il Prezzario di riferimento utilizzato per redigere il computo metrico estimativo è la "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" approvato con D.G.R. n. 101 del 14/04/2023;
12. L'importo ribassato del servizio "a corpo", come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di affidamento e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri per la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
13. Il Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell'offerta "a corpo" da parte dell'aggiudicatario in sede di affidamento non ha efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 7. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" e redatto in modalità elettronica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione del verde pubblico, dei regolamenti locali, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Costituiscono parte integrante del contratto:

- 1) il presente Capitolato completo di allegati;
- 2) l'offerta della ditta.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza;
- Elenco Prezzi;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, tra le quali, in particolare:

- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora dichiarate valide anche in via transitoria;
- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/10 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto 10.03.2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde;
- ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali;
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i. sulla sicurezza.
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

3. Sono contrattualmente vincolanti le clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n.63 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 10/03/2020 (come meglio specificato all'art. 8 del presente Capitolato).

Art. 5 – Regole, documenti e norme tecniche da rispettare

1. L'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di scavi, ammassi di materiale, depositi di macchinari interruzioni delle sedi stradali ed ostacoli di qualsiasi genere connessi all'espletamento del servizio. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre i documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

2. L'esecuzione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto dei regolamenti a livello locale e di quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Si precisa che sarà cura ed onere dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle attività e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine.
3. È onere dell'appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, al fine di consentire le opportune verifiche, e comunque improrogabilmente entro la data di consegna del servizio.
4. Durante l'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dell'appalto incaricato si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite.
5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere per l'esecuzione delle attività sopra indicate, nessuno escluso. Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara comprende anche le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore ed i relativi oneri: le pratiche per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, per l'eventuale accesso in zona ZTL, l'eventuale posa della cartellonistica stradale richiesta dai competenti uffici comunali.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

Art. 7 - Liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 122](#) o di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore e clausole contrattuali

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, e i termini previsti nel presente contratto.
2. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è vincolato dalle seguenti specifiche tecniche:
 - a) *piano di gestione e manutenzione*: l'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell'area oggetto dell'appalto almeno di livello 1 «anagrafica area gestita» messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il Piano di manutenzione, l'offerente riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del DM n.63 del 10/03/2020. Il Piano viene valutato dalla Stazione Appaltante. Il

Piano deve essere consegnato alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio entro i primi **15 giorni** dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

3. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è vincolato dalle seguenti clausole contrattuali:

- a) *Clausola sociale*: Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL. Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.
- b) *Sicurezza dei lavoratori*: L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'affidatario deve presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.
- c) *Competenze tecniche professionali*: Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, è dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014;
- d) *Rapporto periodico*: In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'Appaltatore, ogni anno, dovrà predisporre e presentare il Rapporto periodico annuale a dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti per l'esecuzione delle attività che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito: registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.
L'inadempimento di tale impegno contrattuale sarà sottoposto a penale da parte dell'Amministrazione. Inoltre, l'Amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o

richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

- e) *Formazione continua*: l'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale. L'appaltatore deve trasmettere il piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curricolare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.
- f) *Aggiornamento del censimento*: A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione o piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.
- g) *Reimpiego dei materiali organici residuali*: i residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l'impiego del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).
- h) *Rispetto della fauna*: le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area.
- i) *Interventi meccanici*: nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato; privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività.
- j) *Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo*: gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrechino danni alla pianta e non creino disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. In particolare, l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione.
- k) *Manutenzione delle superfici prative*: le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui l'attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione dell'area. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti i criteri di valutazione per dimostrare l'applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attività di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.
- l) *Prodotti fitosanitari*: L'aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto

legislativo 14 agosto 2012, n. 150; tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica; tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti; utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Nel piano degli interventi, redatto dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio, deve essere contenuta la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici. Inoltre dovranno essere contenute: Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari.

- m) *Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari*: L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.
- n) *Gestione dei rifiuti*: l'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato ovvero la raccolta e deposito temporaneo nell'area secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'aggiudicatario dovrà produrre un elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

4. Inoltre l'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si obbliga altresì:

- a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio;
- b) a comunicare all'Agenzia ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste;
- d) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

5. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione al servizio in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente del servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle prestazioni e alla conduzione del cantiere.

Art. 9 – Personale e mezzi d'opera richiesti per l'espletamento dei servizi

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto la ditta appaltatrice garantisce idonea dotazione di attrezzatura, mezzi d'opera e personale esperto.

2. Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente capitolato l'Appaltatore dovrà disporre, all'atto dell'inizio del servizio, di tutto il personale necessario per il corretto svolgimento dello stesso. L'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, dovrà dichiarare il numero e le qualifiche del personale che intende impiegare per l'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto del presente capitolato speciale. Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- a. tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale della Stazione Appaltante investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
 - b. essere fornito, a spese dell'Appaltatore, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
 - c. essere dotato, a spese dell'Appaltatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe e decespugliatori, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
 - d. essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile nominato dall'Appaltatore di provata e documentata esperienza di servizio. Il responsabile di commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente;
 - e. essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.
- 3.** L'Appaltatore dovrà altresì fare pervenire alla Stazione Appaltante e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche. L'Appaltatore potrà, infatti, nell'interesse dei servizi variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere alla Stazione Appaltante l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.
- 4.** L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'affidamento, sia per i dipendenti che per i Soci.
- 5.** Si richiede all'Appaltatore di precisare, preliminarmente alla stipula del contratto che ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

Art. 10 – Smaltimento del materiale di risulta

- 1.** Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito di interventi di manutenzione oggetto del presente appalto, sono da intendersi autoprodotti dall'Appaltatore. Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato come rifiuto sono di seguito indicati i codici CER che identificano i rifiuti stessi e che l'Appaltatore dovrà possedere all'interno della categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per poter adempiere alle attività di seguito indicate.
- 2.** L'Appaltatore dovrà:
 - a) gestire e smaltire a propria cura e spese nel rispetto della Legge Applicabile (in particolare del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività, occupandosi del carico, del trasporto, dello scarico e del recupero o dello smaltimento. L'appaltatore consegnerà sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attività di recupero e solo nel caso in cui ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento;
 - b) documentare al DEC il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per l'attività di gestione dei rifiuti;
 - c) sostenere tutti gli oneri connessi alle attività di gestione rifiuti, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi temporanei; la compilazione dei formulari di identificazione ("FIR"); la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all'avvio a recupero o smaltimento, i quali si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo;
 - d) collaborare, anche fornendo ogni documentazione e informazione utile, con la Stazione Appaltante nell'ambito dei controlli da questa espletati sul rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - e) non depositare i rifiuti all'interno delle aree di proprietà del Stazione Appaltante diverse da quelle di provenienza. Nel caso di deposito nell'area di provenienza lo stesso dovrà essere temporaneo e comunque autorizzato dalla Stazione Appaltante;
 - f) ogni analisi di legge di caratterizzazione, classificazione e/o omologazione del rifiuto sarà a carico dell'Appaltatore.
- 4.** I rifiuti che saranno prodotti dalle attività oggetto della presente nell'ambito degli interventi di cui al presente capitolato sono:

- erba - CER 200201
- ramaglie e legname (fusti di piante) - CER 200201
- foglie - CER 200201
- corteccia per pacciamatura - CER 200201

Il presente elenco rappresenta i rifiuti che saranno prodotti nel corso dell'appalto. Il presente elenco potrà essere implementato nel corso dell'appalto nell'eventualità in cui dovesse emergere la produzione di rifiuti legati a nuove lavorazioni.

5. I rifiuti derivanti dalla pulizia preventiva allo sfalcio delle aree a verde dovranno essere raccolti e stoccati secondo la normativa vigente riferita al deposito temporaneo dei rifiuti (D.lgs. n.152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale).
6. L'eventuale rinvenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, così come definiti dalla vigente normativa, trovati all'interno delle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere comunicato mediante avviso scritto alla stazione appaltante, con indicazione del luogo, caratteristiche del rifiuto e documentazione fotografica.

Art. 11 – Aspetti ed impatti ambientali

1. I servizi, le forniture e le attività di manutenzione, in tutti i loro aspetti ed interventi, devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli aspetti ed agli impatti ambientali ad essi associati (aria, acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aree verdi pubbliche e private, sostanze pericolose, amianto, suolo, sottosuolo, ecc.), nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro.
2. In particolare per la gestione dei rifiuti prodotti durante le attività svolte l'appaltatore si impegna a gestire gli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La ditta appaltatrice si impegna a rendere disponibile copia delle autorizzazioni che potrebbero venire richieste al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti ambientali ed il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative vigenti.
4. La ditta deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 2 bis per l'esecuzione delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per cui non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 comma 10 del Codice.

Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.ù

Art. 13 - Sorveglianza archeologica per il LOTTO 3

1. Visto che alcune aree interessate dall'intervento di sfalcio sono soggette a ritrovamenti archeologici, sono state trasmesse alla Soprintendenza le attività da eseguire, la quale, con nota MIC_SS-ABAP-RM|17/05/2023|25040-P, acquisita al prot. 5362 del 17/05/2023, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, riportando quanto segue: *"...considerato che nell'area in oggetto sono presenti numerose evidenze archeologiche affioranti, la Soprintendenza scrivente autorizza, per quanto di competenza, l'avvio dei lavori a condizione che avvengano sotto l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 comma 8)"* e precisando che l'archeologo incaricato di seguire i lavori dovrà essere *"prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019"*.
2. L'attività di Sorveglianza archeologica richiesta, è suddivisa in due fasi annuali, ognuna per un tempo di 12 giorni, per un totale di 4 fasi in due anni.
3. L'importo della prestazione, pari ad € 14.576,64 (quattordicimilacinquecentosettantasei/64) oltre I.V.A. e cassa previdenziale, è stato calcolato a corpo secondo l'art 5.2, compenso a vacanza giornaliero per attività di sorveglianza, del tariffario nazionale degli archeologi (ANA)

per le prestazioni nella categoria "Servizi - Servizi professionali al patrimonio culturale", secondo la tabella seguente:

Calcolo compenso a vacanza per singola fase					
Archeologo Responsabile esecutore 2 ^a livello	Giorni di ciascuna fase	€/g	Totale singola fase	Totale fase annuale	Totale quattro fasi
	12	303,68 €	3.644,16 €	7.288,32 €	14.576,64 €

4. L'Archeologo dovrà trasmettere alla Soprintendenza il proprio cv prima dell'avvio del servizio e dovrà relazionarsi periodicamente con il DEC, anche attraverso riunioni periodiche, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell'attività, recepire le indicazioni di dettaglio relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare l'impostazione, l'implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi e la redazione degli elaborati.

5. L'Archeologo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio del servizio

1. L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.

2. La presente procedura dovrà essere svolta in conformità ai pareri degli enti competenti. È onore dell'Impresa appaltatrice la presentazione di tutte le richieste necessarie all'ottenimento dei titoli autorizzativi.

3. Si precisa che sarà cura ed onere dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa statale, regionale, metropolitana e comunale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle attività e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine prima della consegna del servizio.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 15 (*quindici*) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (*ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione*) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice, qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore all'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 15 - Termine per l'ultimazione del servizio

6. Il tempo per lo svolgimento del servizio, è fissato per ciascun Lotto in **due anni** decorrenti dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. Relativamente al Lotto 3 si procederà alla consegna del servizio orientativamente nel mese di aprile 2024.

In tale intervallo temporale è stato previsto di **eseguire n.4 "Passaggi" (art.1 comma 1)** su ogni area di intervento.

Per l'esecuzione di ogni singolo "passaggio" si è fissato un tempo massimo pari a:

- 28 giorni (ventotto) naturali e consecutivi per le aree del Lotto 1, decorrenti dal formale avvio del singolo "Passaggio" da parte del DEC, **per un totale di 112 giorni (centododici) naturali e consecutivi**, distribuiti nell'intervallo di tempo previsto per la durata del contratto;
- 24 giorni (ventiquattro) naturali e consecutivi per le aree del Lotto 2, decorrenti dal formale avvio del singolo "Passaggio" da parte del DEC, **per un totale di 96 giorni (novantasei) naturali e consecutivi**, distribuiti nell'intervallo di tempo previsto per la durata del contratto;
- 42 giorni (quarantadue) naturali e consecutivi per le aree del Lotto 3, decorrenti dal formale avvio del singolo "Passaggio" da parte del DEC, **per un totale di 168 giorni (centosessantotto) naturali e consecutivi**, distribuiti nell'intervallo di tempo previsto per la durata del contratto;

Nell'ambito dell'esecuzione del primo passaggio l'Appaltatore procederà con le attività di potatura e abbattimento degli alberi alla luce delle risultanze delle attività di monitoraggio eseguite da questa Stazione Appaltante. Nello specifico, a seguito di apposito appalto denominato "*Servizio di verifica statica delle alberature presenti nei compendi demaniali situati nel Comune di Roma*", per ogni esemplare arboreo censito, è stata effettuata, per 16 dei compendi in oggetto, apposita relazione fitostatica conseguente all'analisi visiva della stabilità con attribuzione della specifica classe di rischio (A, B, C, C/D, D) e con assegnazione del relativo intervento da mettere in atto.

1. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

2. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 16 - Proroghe

1. L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

2. Il servizio potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 del Codice, comma 10, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara e nello schema di contratto.

Art. 17 - Sospensione del servizio

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

4. Quando successivamente all'avvio dell'esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i servizi di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 5, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del progetto dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.
6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto.
7. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 7, l'esecutore ultima i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 6, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del Codice.

Art. 18 - Penali

1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previste. Tali condizioni possono riferirsi:
 - a) al mancato svolgimento delle attività concordate;
 - b) al ritardo nella loro esecuzione;
 - c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto.
 Per le ipotesi sopra descritte le penali saranno applicate in misura determinata dall'Agenzia, previo contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, per inadempimento, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
4. In ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio, nella presentazione dei documenti richiesti in base alle clausole contrattuali e specifiche tecniche di cui all'art. 8 del presente Capitolato, nell'esecuzione di disposizioni scritte impartite dal RUP o dal DEC, nell'esecuzione di qualsiasi attività compresa nel servizio stesso, le penali saranno applicate in misura pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all'Appaltatore.

5. La penalità viene inflitta con lettera motivata del RUP previa comunicazione, con invito a produrre controdeduzione entro 5 giorni. Nello specifico il RUP, su proposta motivata del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà a comminare le penali economiche definite di seguito, nel caso di lavorazioni o prescrizioni:

Penalità tecniche: Si tratta di penalità pecuniarie conseguenti ad errori tecnici precisi e puntuali, come riassunte nella seguente tabella:

<i>Abbattimento di un albero non previsto e non indicato fino a 20 cm di diametro, Cad.</i>	<i>Fino a € 600,00</i>
<i>Abbattimento di un albero non previsto e non indicato da 20 cm di diametro a 50 cm di diametro. Cad.</i>	<i>Fino a € 1.000,00</i>
<i>Abbattimento di un albero non previsto e non indicato da 50 cm di diametro a 80 cm di diametro. Cad.</i>	<i>Fino a € 3.000,00</i>
<i>Abbattimento di un albero non previsto e non indicato di diametro superiore a 80 cm. Cad.</i>	<i>Fino a € 4.000,00</i>

Penalità documentale: l'Appaltatore dovrà redigere il rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto. L'inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla Stazione Appaltante pari a € 2.000,00.

6. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attività da svolgere anche laddove il ritardo e/o il mancato o inesatto adempimento riguardi una sola di tali attività. L'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% dell'importo complessivo del contratto, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

7. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 19 - Risoluzione del Contratto

1. La risoluzione del contratto per motivazioni e procedura, è regolata dall'art. 122 del Codice. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del codice, l'Agenzia può risolvere il contratto se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 120](#);
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 1, lettere b\) e c\)](#), superamento delle soglie di cui al [comma 2 del predetto articolo 120](#) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 3](#), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

2. Il contratto può essere risolto anche qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#).

3. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#) del codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 4 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del codice.

7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'[articolo 106](#), pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Al riguardo, non verrà riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.

CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 - Servizio a corpo

1. La valutazione dell'appalto è a corpo e il relativo corrispettivo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore ad esso attribuito.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio secondo la regola dell'arte.

3. L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del servizio è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
- b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) Per i servizi. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

5. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.

6. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

7. L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

8. Gli oneri della sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 1, comma 45, del presente Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso di gara e saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti oneri all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Fatturazione

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché della verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (*DURC*).

2. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in n. 4 soluzioni, ognuna delle quali al termine di ciascuno dei n. 4 "Passaggi" come da comma 1 dell'art. 14, previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione della conformità di ogni intervento alle prescritte modalità di esecuzione nonché della regolarità contributiva.

3. I pagamenti di cui al comma precedente saranno effettuati su presentazione, rispettivamente, di una Relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e del Rapporto periodico di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

4. Le fatture dovranno essere emesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 - Via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice **IPA: NA5196**, CIG, il CUP. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto

dedicato indicato dall'Appaltatore. Trattandosi di importo superiore a €. 5.000,00 ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008;

5. Le fatture dovranno essere inviate a seguito di apposita autorizzazione sottoscritta dal Responsabile del progetto.

6. Il pagamento dovuto avrà luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 20 del presente Capitolato Tecnico.

7. Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A..

2. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

3. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

4. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 23 - Anticipazione

1. L'anticipazione è regolata dall'art. 125 del Codice. All'appaltatore è concessa un'anticipazione, se richiesta, in misura fino al 30 per cento, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 125 del Codice, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio accertato dal DEC.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate dal medesimo art. 125 del Codice.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO VI – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA

Art. 25 - Cauzione definitiva

1. L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Secondo le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Per il pagamento dalla rata di saldo si applica quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
5. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia nella misura legale ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data di consegna del servizio, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.
3. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
 - la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone

dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dell'Esecuzione e i coordinatori per la sicurezza.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (*dodici*) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
 5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
 6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (*R.C.T.*) deve essere stipulata per una somma assicurata (*massimale/sinistro*) non inferiore ad euro 500.000,00.
 7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
 8. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 - Variazioni del servizio

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle attività oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti a quanto stabilito dal presente Capitolato ed alla Relazione Tecnica, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione dell'attività oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.

Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1.

Art. 29 – Modalità di esecuzione del servizio e forma e contenuto delle riserve

1. Lo sfalcio dell'erba dovrà avvenire con l'impiego di macchine a lame rotanti e sarà cura dell'Appaltatore la regolare messa a punto degli organi di taglio, in modo che la rasatura sia uniforme e regolare. Per lo sfalcio nelle aiuole, lungo le bordure e per le rifiniture è consentito anche l'utilizzo del decespugliatore attrezzato all'albero con rocchetto di filo di nylon. Nelle aree prative arborate, e nelle aiuole stradali l'utilizzo del decespugliatore e degli altri mezzi cesori non dovranno provocare danni al colletto di piante e arbusti (scortecciamenti); eventuali scortecciamenti saranno soggetti a risarcimento del danno stimato secondo il metodo parametrico. L'altezza del taglio dovrà essere compresa fra i 5 e 8 cm a secondo della stagione e in accordo con la Stazione Appaltante.
2. È obbligatoria la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalcio, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi e l'accumulo oltre il tempo strettamente necessario per il termine dei lavori di taglio.
3. Ad ogni sfalcio dovrà accompagnarsi la rifinitura lungo i vialetti, i cordoli, i muri e le recinzioni e le attrezzature d'arredo, dalla scerbatura delle erbacce al piede delle piante, degli arbusti isolati, inoltre, dovranno essere conservati in buona efficienza i cigli erbosi, le canalette, fossi e/o canali. La pulizia delle erbacce dovrà estendersi anche all'esterno delle aiuole per una distanza di 50 cm.
4. Relativamente alle operazioni di abbattimento, le stesse dovranno essere eseguite sulla base delle risultanze del "*Servizio di verifica statica delle alberature presenti nei compendi demaniali situati nel Comune di Roma*", la cui documentazione di seguito specificata verrà fornita all'aggiudicatario dell'appalto:
 - relazione fitostatica nella quale sono state identificate le alberature, riportati i risultati delle indagini fitostatiche eseguite, descritti gli interventi da eseguire per ciascuna alberatura con relativo ordine di priorità.
5. L'abbattimento avverrà con modalità tali da garantire l'incolumità pubblica a cose e persone e secondo le vigenti norme in materia di cantieri stradali (es. previa eliminazione di branche e rami, con caduta guidata dei materiali, installazione di barriere di protezione, etc.).
6. Tutte le lavorazioni che dovranno essere svolte nell'ambito del presente appalto dovranno tenere conto ed essere subordinate ai pareri rilasciati dai competenti Enti relativamente alle aree sottoposte a tutela, così come individuate nell'allegato "Censimento del Verde".
7. In relazione alla forma e contenuto delle riserve, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 115 del D.Lgs. 36/2023 nonché di cui all'allegato II.14.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**Art. 30 - Adempimenti in materia di sicurezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, di propria iniziativa, nell'ambito delle attività in oggetto, tutti quei procedimenti e quelle misure di qualunque natura indispensabili a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, sia vigenti sia che dovessero essere emanate durante il naturale svolgimento del contratto.
2. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, prima dell'inizio del servizio, di predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui al D.Lgs. 81/2008. Il PSS sarà aggiornato e riordinato, ove occorra, a cura dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020, nonché i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri del 14/03/2020.

Art. 31 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio del servizio per il quale esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 29 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 29.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 32 - Subappalto e subcontratto

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, facendone espressa menzione nel DGUE, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione:

- a) il nome del sub contraente, l'importo e l'oggetto del sub contratto;
- b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.

5. L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 119, comma 5, del Codice, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Contestualmente deposita:

- a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle prestazioni subappaltate;
- b) l'attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice in capo al subappaltatore.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è

responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276..

7. I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall'altro lato sono regolati dall'art. 119 del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.

8. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

9. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Spetta all'Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere.

11. L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti nei confronti della Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

CAPO X – CONTROVERSIE

Art. 33 – Foro competente

1. Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 34 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice.

2. Relativamente al Lotto 3, si procederà alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ove ricorrano i presupposti per la costituzione obbligatoria dello stesso di cui all'art. 215, comma 1 del Codice.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario cui al comma 1, sono decise dall'Autorità Giudiziaria competente del Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto

- non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice:
- a) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e cassa edile;
- b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente punto a), il R.U.P. invita per iscritto l'inadempiente – ed in ogni caso l'Appaltatore – a provvedere entro 15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata contestazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
3. L'Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
4. In ogni momento il D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (*soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili*); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 comma 4, in proporzione all'importo della parte del servizio che direttamente e

indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle opere di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 42.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal D.E.C. ai sensi dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Art. 37 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformità è completata entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice e dell'allegato II.14.

2. Il certificato di verifica di conformità ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

4. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che obbligatoria ai sensi del Codice la verifica di conformità, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione di "collaudo/verifica di conformità" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione".

Art. 38 - Presa in consegna del servizio ultimato

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree anche subito dopo l'ultimazione delle prestazioni.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle aree, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle aree stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le aree dopo l'ultimazione del servizio, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO XII – NORME FINALI

Art. 39 - Proprietà degli oggetti eventualmente rinvenuti

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle aree occupate per l'esecuzione delle attività e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attività stesse. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 40 - Utilizzo dei materiali recuperati

1. Le ramaglie oltre i 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente depezzati, potranno essere recuperate come materiale da ardere a favore dell'impresa aggiudicataria di gara.

Art. 41 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 42 - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

L'appaltatore dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" di cui al DM 10/03/2020, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_63_del_2020_verd_e_002.pdf, le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili. Nello specifico, la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali risultano specificate all'art. 8.

Art. 43 - Modello di organizzazione dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
3. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

Art. 44 - Responsabilità verso terzi

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 45 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
2. L'Appaltatore si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non divulgare il contenuto del presente atto e comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'attività e all'organizzazione dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza a qualunque titolo nell'espletamento della sua attività.
3. L'Appaltatore non può autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle aree oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore risponderà personalmente, anche attraverso il risarcimento degli eventuali danni qualora comportino pregiudizio all'Agenzia.

5. L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento.

Art. 46- Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (*occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.*) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Il Responsabile Unico del progetto
Ing. Paola Abbruzzese





Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE I – DATI FORNITORE

Ragione sociale/Denominazione sociale TEKNO GREEN S.R.L.

Tipologia di fornitore: “percipiente¹”: SI NO

Regime fiscale “forfettario²”: SI NO

Indirizzo: CORSO EUROPA n. 239 Cap 80017 Città MELITO DI NAPOLI Pr. NA, Part. IVA
10038381215 C.F. 10038381215, Telefono 0817101310 Cell. 3355498132 Fax
0817101310 Mail TEKNO.GREEN@LIBERO.IT PEC
TEKNOGREENSRL@ARUBAPEC.IT, Referente MARRONE RAFFAELE;

SEZIONE II – DATI BANCARI

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro [REDACTED]

Istituto [REDACTED]
[REDACTED]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto³:

Nome [REDACTED]

Data di nascita [REDACTED]

Residenza: Comune [REDACTED]

Indirizzo: [REDACTED]

Con la sottoscrizione della presente scheda l'appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con l'Agenzia del Demanio, si avvarrà del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

¹ esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

² escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

³ ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

Data 08/11/2023

Firma

Realizza
Corso di
Tel. 091/231111

GEN S.R.L.
personale
indirizzo: via verdi
80077 Modica (NA)
P.IVA 10038387946

